STATUTO

Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW)
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)
Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)

Cronologia delle versioni

Cosa	**Quando/chi**
Versione 1.1	25.03.2026, Dominic Rothen, Capo dei servizi centrali
Versione 2	28.05.2026, assemblea dei delegati OdMLP

Indice

1. Generalità 3
Art. 1 Nome e sede 3
Art. 2 Scopo 3
Art. 3 Compiti 3
Art. 4 Termini e abbreviazioni utilizzati 3
2. Affiliazione 4
Art. 5 Membri 4
Art. 6 Fine dell'affiliazione 4
3. Gli organi 4
Art. 7 Organi 4
3.1 L'assemblea dei delegati 5
Art. 8 Partecipanti 5
Art. 9 Ripartizione dei voti e processo decisionale 5
Art. 10 Svolgimento dell'Assemblea dei delegati 5
Art. 11 Competenze dell'Assemblea dei delegati 5
3.2 Il Comitato direttivo 5
Art. 12 Composizione del Comitato direttivo 5
Art. 13 Riunioni del Comitato direttivo 6
Art. 14 Competenze del Comitato direttivo 6
Art. 15 Competenze del Presidente 7
3.3 Il Segretariato 7
Art. 16 Competenze del Segretariato 7
3.4 La Commissione d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista con brevetto federale 7
Art. 17 Composizione della Commissione d'esame 7
Art. 18 Competenze della Commissione d'esame 8
3.5 I Revisori dei conti 8
Art. 19 Revisori dei conti 8
4. Altre disposizioni 8
Art. 20 Diritto di firma 8
Art. 21 Esercizio contabile 8
Art. 22 Responsabilità 8
Art. 23 Informativa sulla privacy 9
Art. 24 Indennità 9
5. Disposizioni finali 9
Art. 25 Modifiche dello Statuto 9
Art. 26 Scioglimento dell'Associazione 9
Art. 27 Effetto giuridico dello Statuto 9

1. Generalità

Art. 1 Nome e sede

Con la designazione «Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri» (abbreviazione OdMLP) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede presso il Segretariato.

Art. 2 Scopo

1 L'Associazione raggruppa i rappresentanti delle parti interessate alla formazione, al perfezionamento e alla formazione complementare dei pompieri professionisti. Assume la funzione di organizzazione del mondo del lavoro conformemente alla Legge federale sulla formazione professionale LFPr).
2 L'Associazione può offrire i suoi corsi di formazione, di perfezionamento e di formazione complementare anche a membri di altre organizzazioni di salvataggio.
3 L'Associazione non è a scopo di lucro.

Art. 3 Compiti

L'Associazione dispone delle competenze menzionate nell'art. 28 LFPr e svolge inoltre i seguenti compiti:

a) è l'interlocutrice della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
b) analizza periodicamente il profilo professionale di pompiere professionista e, se necessario, lo sviluppa ulteriormente;
c) promuove la formazione, il perfezionamento e la formazione complementare;
d) elabora e coordina gli esami professionali federali per pompiere professionista;
e) organizza gli esami professionali;
f) gestisce un elenco dei titolari del brevetto federale di pompiere professionista;
g) accredita le istituzioni di formazione per la formazione dei pompieri professionisti conformemente alle disposizioni del regolamento d'esame e alle direttive del regolamento d'esame;
h) promuove relazioni e collabora con altre organizzazioni simili del mondo del lavoro di settori correlati.

Art. 4 Termini e abbreviazioni utilizzati

I seguenti termini e abbreviazioni sono utilizzati nel presente Statuto:

Abbreviazione/termine	Significato/spiegazione
LFPr	Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10)
CSP	Coordinazione svizzera dei pompieri
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
FSP	Federazione svizzera dei pompieri
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
ASPP	Associazione svizzera dei pompieri professionisti
CC	Codice civile svizzero (RS 210)

2. Affiliazione

L'Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) è una sottorganizzazione dell'Associazione svizzera dei pompieri professionisti (ASPP) che si occupa di questioni relative alla formazione professionale.
L'OdMLP agisce autonomamente nel quadro del proprio Statuto, ma coordina tuttavia le sue attività strategiche ed i propri pareri con l'ASPP, in particolare per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo professionale.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato direttivo dell'OdMLP vengono nominati dall'ASPP.

Art. 5 Membri

1 I membri dell'OdMLP sono
a) l'Associazione svizzera dei pompieri professionisti
b) la Federazione svizzera dei pompieri
c) la Coordinazione svizzera dei pompieri
d) il Sindacato svizzero dei servizi pubblici

2 L'Assemblea dei delegati decide quali membri sono tenuti al pagamento di una quota associativa.

3 Su richiesta del Comitato direttivo, l'Assemblea dei delegati può accettare altre organizzazioni come membri dell'Associazione.

Art. 6 Fine dell'affiliazione

1 L'affiliazione cessa
a) con una dichiarazione scritta inviata per posta raccomandata con un preavviso di sei mesi rispetto alla fine dell'anno civile in corso;
b) con l'esclusione per fondati motivi su decisione dell'Assemblea dei delegati. La richiesta di esclusione deve essere iscritta all'ordine del giorno di un'Assemblea dei delegati e notificata per iscritto al membro interessato al più tardi 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

2 I membri che si dimettono dall'OdMLP o che ne vengono esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

3. Gli organi

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei delegati, in qualità di organo supremo dell'Associazione;
b) il Comitato direttivo;
c) il Segretariato;
d) le Commissioni d'esame per lingua tedesca e lingue latine;
e) i Revisori dei conti.

3.1 L'assemblea dei delegati

Art. 8 Partecipanti

1 L'Assemblea dei delegati include i seguenti partecipanti:
a) cinque delegati dell'ASPP;
b) due delegati della CSP;
c) un delegato della FSP;
d) un delegato del SSP.

2 Il Comitato direttivo partecipa all'Assemblea dei delegati con voce consultiva.

3 I membri del Comitato direttivo possono al contempo, rappresentare la propria organizzazione in qualità di delegati.

Art. 9 Ripartizione dei voti e processo decisionale

1 Ogni delegato dispone di un voto in Assemblea.

2 Gli altri membri ammessi nell'OdMLP secondo l'Art. 5, cpv. 2 dispongono ognuno di un voto di delegato.

3 In assenza di disposizioni legali o statutarie contrarie, l'Assemblea dei delegati elegge e adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto decisivo è quello del Presidente.

Art. 10 Svolgimento dell'Assemblea dei delegati

1 L'Assemblea dei delegati ordinaria si tiene una volta all'anno. L'invito deve avvenire per iscritto e deve comprendere i punti all'ordine del giorno. Tale invito deve essere inviato a tutti i membri almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

2 L'Assemblea dei delegati è in grado di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

a) presa d'atto del rapporto annuale;
b) discarico dei membri del Comitato direttivo;
c) elezione e discarico dei Presidenti e dei membri eleggibili della Commissione d'esame per l'esame professionale di pompiere con brevetto federale;
d) approvazione del bilancio preventivo e del conto annuale;
e) elezione e discarico dei Revisori dei conti;
f) determinazione della quota associativa;
g) ammissione ed esclusione di membri;
h) trattamento e decisione su tutti gli altri affari sottoposti dal Presidente;
i) adozione e modifica dello Statuto;
j) scioglimento dell'Associazione (cfr. Art. 26);
k) elezione dell'Ufficio di revisione.

3.2 Il Comitato direttivo

Art. 12 Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dai seguenti membri:

		Istanza di nomina
a)	Presidente	ASPP
b)	Vicepresidente	ASPP
c)	Rappresentante CSP	CSP
d)	Rappresentante FSP	FSP
e)	Presidenti delle Commissioni d'esame per lingua tedesca e lingue latine	ASPP

Le funzioni all'interno del Comitato direttivo vengono assegnate in base alle circostanze.

Art. 13 Riunioni del Comitato direttivo

[1] Il Comitato direttivo si riunisce quando necessario. Le riunioni del Comitato direttivo vengono convocate dal Presidente che ne indica l'ordine del giorno.
[2] Le riunioni possono tenersi anche in forma di conferenze telefoniche o di videoconferenze. Il Comitato direttivo può deliberare anche per mezzo di circolare.
[3] Il Comitato direttivo prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti.
[4] Il Presidente partecipa al voto e, in caso di parità di voti, il suo voto risulta decisivo.

Art. 14 Competenze del Comitato direttivo

Al Comitato direttivo spettano le seguenti competenze:

a) emana, su mandato della Commissione d'esame, il regolamento d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista e le corrispondenti direttive;
b) redige pareri sugli affari sottoposti dalla Commissione d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista, e sostiene e consiglia tale Commissione;
c) fissa le indennità dei periti d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista con brevetto federale, cosi come le altre indennità;
d) prepara l'Assemblea dei delegati;
e) nomina il Segretariato e gli attribuisce il mandato di lavoro;
f) delibera sull'assunzione di obblighi contrattuali;
g) assume tutte le competenze che non sono riservate all'Assemblea dei delegati e che non sono attribuite dalla legge o dallo Statuto ad un altro organo;
h) organizza gruppi di lavoro;
i) instaura collaborazioni con altre organizzazioni del mondo del lavoro di settori correlati;
j) presenta all'ASPP in occasione dell'Assemblea generale il conto annuale ed il bilancio preventivo per la presa d'atto.

Art. 15 Competenze del Presidente

In particolare, il Presidente ha le seguenti competenze:

a) convocazione e direzione delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
b) gestione degli affari dell'Associazione;
c) rappresentanza verso l'esterno dell'Associazione e dei suoi membri;
d) emissione di direttive all'attenzione del Segretariato e controllo delle attività del Segretariato stesso;
e) assicurazione del flusso di informazioni tra l'OdMLP e l'ASPP.

3.3 Il Segretariato

Art. 16 Competenze del Segretariato

Al Segretariato spettano, in particolare, le seguenti competenze:

a) organizzazione delle riunioni;
b) redazione dei verbali delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
c) supporto organizzativo e amministrativo al Presidente;
d) supporto organizzativo e amministrativo ai presidenti delle Commissioni d'esame per lingua tedesca e lingue latine;
e) gestione della contabilità e redazione del conto annuale;
f) redazione del bilancio preventivo e del piano finanziario;
g) operazioni di segreteria (corrispondenza, etc.);
h) gestione dell'elenco dei titolari di un brevetto federale di pompiere professionista;
i) ottenimento dell'approvazione del regolamento d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista conformemente alla LFPr;
j) archiviazione.

3.4 La Commissione d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista con brevetto federale

Art. 17 Composizione della Commissione d'esame

1 La Commissione d'esame per lingua tedesca e lingue latine per l'esame professionale di pompiere professionista con brevetto federale è composta come segue:

a) 1 presidente della Commissione d'esame per lingua tedesca proveniente dall'ASPP;
b) 1 presidente della Commissione d'esame per lingue latine proveniente dall'ASPP;
c) 1 rappresentante della CSP;
d) 1 rappresentante della FSP;
e) 1 rappresentante del SSP;
f) 4 altri rappresentanti nel rispetto della parità linguistica.

2 I rappresentanti dell'ASPP, della CSP, della FSP e del SSP vengono nominati dalle rispettive istituzioni. Gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea dei delegati (Art. 11).

3 I membri della Commissione d'esame sono eletti per un mandato di 4 anni. Al termine del loro mandato, possono essere riproposti o rieletti e non sono sottoposti ad alcun vincolo di durata del mandato.

Art. 18 Competenze della Commissione d'esame

Le competenze della Commissione d'esame derivano dal regolamento d'esame per l'esame professionale di pompiere professionista.

1 Elaborazione e aggiornamento del regolamento d'esame e delle corrispondenti direttive, e presentazione al Comitato direttivo per l'approvazione.

2 Esecuzione dell'Esame federale di professione.

3 Il Comitato direttivo può, in ogni momento, affidare dei compiti supplementari alla Commissione d'esame (per esempio l'elaborazione di una proposta di revisione del regolamento d'esame, etc.).

3.5 I Revisori dei conti

Art. 19 Revisori dei conti

I conti vengono sottoposti a controllo annuale da parte di un Ufficio di revisione. La relazione di revisione viene presentata all'Assemblea dei delegati. L'Ufficio di revisione viene eletto dall'Assemblea dei delegati per una durata di due anni. Alla scadenza il mandato può essere rinnovato.

4. Altre disposizioni

Art. 20 Diritto di firma

Il diritto di firma giuridicamente vincolante spetta al Presidente con la controfirma di un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 21 Esercizio contabile

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 22 Responsabilità

1 Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

2 È esclusa ogni responsabilità personale o richiesta di versamenti suppletivi ai membri dell'Associazione per coprire gli impegni di quest'ultima. Per le persone che agiscono a nome dell'Associazione restano riservate le disposizioni dell'art. 55, cpv. 3 CC. Se il patrimonio sociale non risulta sufficiente a coprire il deficit, risponde il patrimonio dell'ASPP.

Art. 23 Informativa sulla privacy

1 Il Comitato direttivo dell'Associazione è responsabile dell'utilizzazione dei dati concernenti i membri in maniera conforme alla legge. Il Comitato direttivo richiede dai membri unicamente i dati personali che servono allo scopo dell'Associazione o sono direttamente collegati ad esso.
2 I dati raccolti possono essere trasmessi ai membri dell'Associazione e ad altre persone che agiscono all'interno dell'Associazione ai fini dell'esercizio dei diritti e degli obblighi dei membri, nonché della comunicazione reciproca. La trasmissione dei dati ad altri soggetti è possibile esclusivamente con il consenso del membro dell'Associazione interessato.
3 I membri dell'Associazione acconsentono in linea di principio che le foto di eventi dell'Associazione che non abbiano come soggetto singole persone vengano pubblicate sul sito web e sulle piattaforme social dell'Associazione, vengano utilizzate a scopi di pubblicità e comunicazione e vengano trasmesse ai media senza l'indicazione di nomi.
4 In singoli casi, ogni membro dell'Associazione ha il diritto di revocare questo consenso generalmente fornito.
5 Per la creazione e l'elaborazione di immagini che ritraggono singole persone o piccoli gruppi di persone, nonché per la trasmissione di immagini con l'indicazione dei nomi delle persone ritratte, deve in ogni caso essere richiesto il consenso delle singole persone.

Art. 24 Indennità

Tutte le spese del Comitato direttivo e dei membri dell'ASPP vengono sostenute dai singoli corpi pompieri o dalle singole organizzazioni.

5. Disposizioni finali

Art. 25 Modifiche dello Statuto

1 Le proposte di modifiche del presente Statuto devono essere debitamente iscritte all'ordine del giorno di un'Assemblea dei delegati. La loro adozione richiede la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.
2 In caso di divergenze di interpretazione fa fede la versione in tedesco del presente Statuto.

Art. 26 Scioglimento et fusione dell'Associazione

1 Una proposta di scioglimento o fusione dell'Associazione deve essere debitamente iscritta all'ordine del giorno di un'Assemblea dei delegati. Una tale decisione deve essere presa all'unanimità da tutti membri.
2 La fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che gode dell'esenzione fiscale in virtù del suo scopo di utilità pubblica o di interesse generale. In caso di scioglimento gli utili e il capitale saranno trasferiti ad un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che gode dell'esenzione fiscale in virtù del suo scopo di utilità pubblica o di interesse generale.
3 In caso di scioglimento il Comitato direttivo funge da liquidatore.

Art. 27 Effetto giuridico dello Statuto

1 Il presente Statuto entra in vigore il 28 maggio 2026.
2 Questa versione dello Statuto sostituisce tutte quelle precedenti.

Approvato dall'Assemblea dei delegati del 28 maggio 2026 a Berna.

Associazione svizzera dei pompieri professionisti

.....
Daniel Strohmeier, Presidente

Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri

.....
Benno Högger, Presidente